



FIGC

COMUNICATO STAMPA



Roma, 25 giugno 2015

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III^a SEZIONE

RIUNIONE GIOVEDI' 25 GIUGNO 2015

1. Ricorso per revisione ex art. 39 comma 2 C.G.S. Sig. LOMBARDO PEPPINO La C.F.A., **RIUNITI** i ricorsi nn. 1) e 2), li dichiara **INAMMISSIBILI**

avverso la sanzione della inibizione mesi 6 inflitta al reclamante seguito deferimento del Presidente Federale per violazione di cui all'art.1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 N.O.I.F. (nota prot. 11.857 del 23/2/2015 - proc. 8 pf 14/15) (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 520/TFT 34 del 28.4.2015)

2. Ricorso per revisione ex art. 39 comma 2 C.G.S., A.S.D. REAL CASALE

avverso le sanzioni:

- ammenda € 760,00 alla società, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. vigente;
- ammonizione con diffida a carico dei calciatori, allo stato tesserati a favore della società A.S.D. Real Casale: Amato Marco, Caccamisi Kevin Junior, Glorioso Roberto, Leanza Gianfranco, Lembo Federico, Pitingaro Luigi, Basilotta Daniele, Buemi Vincenzo, Catanese Giuseppe, Colombo Alberto Rosario, Consales Cristofaro, Costa Nicolò, Gagliano Antonino, Marsala Salvatore, Mineo Rosario, Tempra Pietro, Terrana Rosario;
- ammonizione con diffida a carico dei calciatori, allo stato tesserati Pol.D. Lasacari, all'epoca dei fatti tesserati A.S.D. Real Casale: Di Fiore Santo, Glorioso Luca,

rispettivamente inflitte seguito deferimento del Presidente Federale per violazione di cui all'art.1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 N.O.I.F. (nota prot. 11.857 del 23/2/2015 - proc. 8 pf 14/15) (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 520/TFT 34 del 28.4.2015)



3. Ricorso Sig. AMELIA STEFANO

avverso la sanzione della sospensione per anni 3 dall'esercizio di arbitro effettivo inflitta al reclamante seguito deferimento della Procura Federale per violazione di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. e 40 commi 1, 2, 3 lett. a) ed h) Regolamento A.I.A. (nota 608/1153 pf 13 14/MS/vdb del 30.7.2014) (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 271/LND del 29.5.2015)

RESPINTO

4. Ricorso A.S.D. OSTIA MARE LIDO CALCIO S.R.L.

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 4 al sig. Claudio Federico, all'epoca dei fatti Segretario Generale della Società;
- ammenda di €2.000,00 alla Società, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S.,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 96 N.O.I.F. (nota n. 9276/175 pf13-14/AM/ma del 20.4.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 56/TFN del 3.6.2015)

La C.F.A., **RIUNITI** i ricorsi nn. 4) e 5) li **RESPINGE**

5. Ricorso A.S.D. STAGNI DI OSTIA

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 6 al sig. Daniele Persi, all'epoca dei fatti Presidente della Società;
- ammenda di €1.000,00 alla Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 96 N.O.I.F. (nota n. 9276/175 pf13-14/AM/ma del 20.4.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 56/TFN del 3.6.2015)

